



Consiglio della Provincia autonoma di Trento
XVII Legislatura

**Incontro con i componenti della Commissione paritetica, nominati dal
Consiglio provinciale, e con il Presidente della Commissione medesima sullo
stato dei lavori relativi alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia al
momento all'esame della Commissione**
(ai sensi dell'articolo 147 ter del regolamento interno)

RESOCONTO INTEGRALE

SALA LENZI
11 novembre 2025

**Incontro con i componenti della Commissione paritetica, nominati dal
Consiglio provinciale, e con il Presidente della Commissione medesima sullo
stato dei lavori relativi alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia al
momento all'esame della Commissione**
(ai sensi dell'articolo 147 ter del regolamento interno)

RESOCONTO INTEGRALE

SALA LENZI
11 novembre 2025

Moderatore

Claudio Soini, Presidente del Consiglio provinciale

Relatori

Marcello Di Francesco Torregrossa, presidente della Commissione paritetica

Maria Bosin, componente della Commissione paritetica

Gianfranco Postal, componente della Commissione paritetica

Partecipanti

Consiglieri provinciali

Eleonora Angeli

Daniele Biada

Mariachiara Franzoia

Christian Girardi

Lucia Maestri

Michele Malfer

Vanessa Masè

Chiara Maule

Francesca Parolari

Roberto Stanchina

Guglielmo Valduga

Paolo Zanella

Giunta provinciale

Simone Marchiori, assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell'Autonomia

Incontro con i componenti della Commissione paritetica, nominati dal Consiglio provinciale, e con il Presidente della Commissione medesima sullo stato dei lavori relativi alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia al momento all'esame della Commissione

(ai sensi dell'articolo 147 ter del regolamento interno)

Claudio Soini:

Bene. Buongiorno. Buon pomeriggio, direi di iniziare visto che qualche minuto canonico l'abbiamo lasciato scorrere, per cui direi di iniziare.

Bene, lasciatemi innanzitutto salutare i presenti, il dott. Postal, il dott. Torregrossa, la dott.ssa Bosin, collega consigliere, ringrazio per aver accettato l'invito, per questa opportunità. Ringrazio e saluto tutti i consiglieri, i colleghi presenti; questo è un momento importante ed era stato anche richiesto in un Consiglio provinciale di attivare, no, questo confronto. Vedo che nel corso delle varie legislature sono stati parecchi gli incontri fatti con la Commissione paritetica, per cui mi fa ovviamente piacere essere qui con voi.

Comunico da subito che non sarà con noi la commissaria Penasa, che è nominata dal Consiglio regionale; ha mandato una nota in cui si scusa dell'assenza, ma per impegni imprevisti e non rinviabili non può essere qui con noi. Ha mandato una nota, comunque, scritta, con una relazione personale, che noi metteremo agli atti per cui chi la vuole consultare la può tranquillamente consultare. Credo che le note scritte poi verranno un po' ripetute anche dai componenti della Commissione che sono qui, che sono qui con noi e che ringrazio ancora per questa opportunità.

Un organo importante che riguarda, come sapete, norme di attuazione dello Statuto di autonomia, per cui questo incontro è stato richiesto proprio per avere un'indicazione, no, dello stato dell'arte di quello appunto su cui state lavorando, per cui una relazione che ci tenga appunto, un po' sullo stato dei lavori, per cui questo è un momento ripeto assolutamente significativo ed importante. Questo organo consultivo sicuramente è uno strumento di collaborazione tra regioni e Stato, regioni in autonomia speciale, per cui visto anche il recente lavoro eseguito sulla modifica dello Statuto speciale sicuramente il vostro apporto sarà sicuramente prezioso.

Io non vorrei portare via ulteriore è arrivata anche la vicepresidente Franzoia, Mariachiara, buongiorno. Non vorrei portare via ulteriori tempi; la scaletta degli interventi, allora facciamo parlare prima ovviamente il Presidente della Commissione, dott. Torregrossa, poi lasciamo la parola a Maria Bosin e al dott. Postal, vedete voi l'ordine dei lavori e dopodiché, una volta finite le vostre relazioni, ci sarà una tavola rotonda con i Consiglieri che vorranno approfondire determinate tematiche, oppure le domande relative.

Ringrazio della presenza anche la struttura provinciale del Consiglio provinciale; vedo anche l'assessore Marchiori, benvenuto, per cui io direi a questo punto di non attendere, di non attendere oltre, e di dare la parola al dott. Torregrossa.

Marcello Di Francesco Torregrossa:

Intanto buonasera a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare e prendere inizio dai ringraziamenti al Presidente del Consiglio provinciale per aver esteso la partecipazione ai lavori odierni anche al presidente, che è di nomina statale, e sono particolarmente orgoglioso di essere qua.

Permettetemi innanzitutto di cogliere questa occasione istituzionale per esprimere la mia profonda gratitudine e manifestare il mio apprezzamento nei confronti del contesto ordinamentale e comunitario trentino, il quale ha svolto e svolge un ruolo determinante nell'accrescimento della mia formazione accademica e nel perfezionamento della mia esperienza amministrativa.

Un contesto, come ho già potuto apprezzare nei miei precedenti ruoli all'interno degli enti statali, che sicuramente ha nei suoi tratti distintivi un responsabile confronto pubblico-politico e un serio agire amministrativo.

In qualità di membro della Commissione prima - e oggi di presidente - però non posso essere sicuramente sordo nel dibattito che si svolge in Consiglio regionale e in Consiglio provinciale, in ordine all'attività svolta dalla Commissione e dei conseguenti atti di sindacato ispettivo proposti e non voglio esimermi in questa mia breve e relazione da fornire un contributo a tale modesto, lasciando poi il compito agli autorevoli commissari di nomina consiliare circa le informazioni sull'attività svolta dalla Commissione e sui programmi d'azione, come richiesto dal regolamento.

Quindi premessa questa finalità del mio intervento, a mio modesto avviso, l'indagine sull'azione e sull'attività della Commissione paritetica non può che partire, concentrarsi, sulla sua sostanziale natura giuridica, attraverso uno studio positivistico delle norme di riferimento.

L'articolo 107 dello Statuto dell'autonomia recita testualmente "con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una Commissione paritetica composta da dodici membri".

A stretto rigore letterale la disposizione in esame pone dunque due requisiti essenziali: uno di carattere soggettivo e un altro di carattere oggettivo. Il primo requisito riconosce la pariteticità dei componenti quale espressione del principio pattizio, così come confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale; cito ad esempio la sentenza 109 del 1995, che si occupava di un decreto ministeriale che già individuava al suo interno il presidente di Commissione e la Corte ha stabilito che non spetta allo Stato nominare il presidente della Commissione paritetica in quanto essa è istituita come strumento di collaborazione tra Stato e regione e province autonome. E perciò come organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni e interessi potenzialmente diversi.

Il secondo requisito dell'articolo 107, quello di carattere oggettivo, riconduce l'attività dei suoi componenti all'espressione di un parere con chiara funzione consultiva, propedeutica a concorrere alla formazione legislativa del decreto finale.

Sotto questo profilo il decreto legislativo costituisce quindi un atto a formazione progressiva, al quale partecipano enti statali, enti territoriali - con il loro potere di iniziativa legislativa-, l'organo paritetico, con funzione consultiva, il Governo, con la sua attività di adozione del provvedimento normativo, e infine il Presidente della Repubblica, con la sua attività di emanazione.

Il dato positivo, nello specifico, della norma statutaria, e più in generale della Commissione paritetica, è stato oggetto di un dibattito cardinale, che ha visto l'elaborazione di una tesi di parte della dottrina, che è nota a tutti noi, che ha riconosciuto alla Commissione anche una veste propulsiva, riprendendo l'esposizione dello Statuto della Valle d'Aosta, laddove prevede che la Commissione elabora anche dei decreti legislativi di attuazione o anche una veste decisionale, in analogia con quanto previsto dallo Statuto della Regione Sicilia.

A mio parere tuttavia ritengo che possa essere un pochino fuorviante procedere attraverso un'analisi complessiva di tutti gli statuti speciali e ritengo molto più aderente all'intenzione proprio del legislatore provare ad accedere attraverso un'analisi positiva della singola norma statutaria, del singolo Statuto Trentino - Alto Adige/Südtirol, in rigoroso ossequio, nel rispetto della specialità che caratterizza ogni ordinamento regionale e il tenore letterale delle sue norme.

Questo mio approccio ermeneutico di chiara origine positivista discende inevitabilmente, scusate per la nota personale, dall'insegnamento del prof. Natalino. Il pensiero del professore si è sempre concentrato - leggo testuale per non male interpretare le parole del professore - si è sempre concentrato "sulla positiva letteralità di tutte le norme dell'ordinamento, e costituzionali e ordinarie, e da ciò che da essa discende, ossia dalla libertà non consegnata all'estro inventivo emotivo dei singoli giudicanti, ma al sobrio linguaggio delle leggi, alla nettezza delle fattispecie e degli schemi normativi; linguaggio che è patrimonio di tutti, ponte di comprensione tra i membri della società, ulteriore legame, onde possiamo dirci partecipi di una comune storia".

Dichiarate dunque ammessi così pubblicamente i principi che guidano i miei studi, le conseguenti osservazioni possono unicamente concentrarsi sul dato letterale dell'articolo 107 dello Statuto. Il che determina la necessità di tenere ben distinti la natura giuridica del parere prodromico della Commissione e quella dell'atto finale; è la norma d'attuazione finale che esprime le forze e le caratteristiche di un atto discendente dall'esercizio di un potere legislativo, sopra ordinato a disposizione ordinaria, così come sancito dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui le norme di attuazione sono norme espressive di un potere attribuito dalle norme costituzionali in via permanente e stabile e quindi capaci di derogare alle leggi ordinarie.

La loro finalità non è quella di stabilire semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni più dettagliate che occorrono per l'esecuzione della legge, ma di porre disposizioni di carattere normativo anche per le relazioni tra Stato e regioni. La funzione legislativa, di chiara natura paracostituzionale, si esplica attraverso un procedimento speciale, che comprende necessariamente una fase bilaterale e paritetica, cui partecipano

i rappresentanti della comunità interessata. A tale norma di attuazione spettano competenza di carattere riservato e separato e diretto a dare vita a una disciplina che nell'unità dell'ordinamento giuridico concili, armonizzandoli, tanto l'esercizio dei diritti potenzialmente confliggenti quanto l'organizzazione delle autonomie regionali con quelle dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni.

La funzione consultiva della Commissione, tuttavia, non limita l'importanza e il significativo ruolo che noi membri assumiamo nell'iter di adozione dei relativi decreti legislativi. È infatti in questa sede della Commissione che il confronto, posto alla base del principio pattizio, prende corpo e forma, concretizzandosi nel bilanciamento prima e nell'armonizzazione poi dei vari interessi coinvolti, che a detta della stessa Corte possono essere potenzialmente diversi e confliggenti. Nel dibattito dottrinale la Commissione paritetica è stato definito come il luogo di negoziazione, inteso come luogo all'interno del quale due parti perfezionano un accordo definitivo.

Nella mia esperienza, con estrema sincerità, i lavori della Commissione sono sempre stati incentrati alla ricerca di un'intesa più che di un accordo, in quanto luogo composto da membri di pari livello dove non prevalgono preconcezioni o pregiudizi sulla base del principio di rappresentanza, bensì uno spazio dove si tende al dialogo, con la ricerca dell'unanimità della definizione, attraverso un confronto che si riverbera l'espressione di un parere motivato e diretto a fornire un corretto inquadramento giuridico-normativo nel rispetto della Costituzione e delle prerogative statutarie. Questo ruolo, ho potuto vedere con i miei occhi in presenza, un ruolo che viene riconosciuto a tutti i livelli, è un modello che in più occasioni si è proposto di copiare, anche durante delle recenti audizioni in commissione parlamentare ho avuto modo di leggerlo

Tornando al punto da dove sono partito, cioè sulle questioni emerse in Consiglio regionale e Consiglio provinciale, a mio modesto avviso la regolamentazione del coinvolgimento dell'assemblea legislativa all'interno del procedimento di adozione delle norme di attuazione, così come descritto, non dovrebbe rivolgersi verso una relazione diretta tra Commissione paritetica e organo assembleare, bensì tra gli organi deputati all'esercizio del medesimo potere legislativo. Ossia, in questo caso, con il Governo statale e con il governo locale, e dovrebbe trovare la sede di regolamentazione naturale nello Statuto di autonomia, così come confermano le uniche disposizioni che contemplano tale ipotesi di coinvolgimento degli organi del Consiglio regionale, come ad esempio l'articolo 56 dello Statuto Sardegna, l'articolo 48 bis dello Statuto della Valle d'Aosta.

Allargando la visuale di studio, qualora si volesse pervenire statutariamente anche a detto coinvolgimento degli organi assembleari con i lavori della Commissione, questa non potrebbe limitarsi alle assemblee legislative locali, ma a quel punto dovrebbe estendersi anche nei confronti dell'assemblea parlamentare, con tutti i rischi che ciò comporta. Il primo rischio naturale ad un primo esame è che questo comporterebbe sicuramente una situazione analoga a quello che è avvenuto nella riforma degli statuti speciali del 2001, laddove non è stato previsto un referendum in caso di modifica degli statuti speciali stessi. Ciò ha trovato la sua giustificazione nel fatto che la campagna referendaria nazionale, che

non per forza si potrebbe basare su mere questioni giuridiche, ma anche su questioni di natura ideologica o politica, avrebbe quasi sicuramente ostacolato l'adozione di singole disposizioni attuative, necessarie alle tutele delle minoranze o di territori che hanno necessità di misure speciali e derogatorie. Allo stesso modo il potere relazionale diretto per di più pubblico delle commissioni parlamentari sui membri di nomina statale potrebbe determinare una diminuzione dell'autonomia di quest'ultimi nel bilanciamento e nell'armonizzazione delle prerogative statutarie riconosciute ai singoli territori.

In conclusione e permettetemi un'ultima cosa perché ho dichiarato di avere un approccio ermeneutico-positivo, ma lo sono anche di persona, quindi mi dispiace concludere con un approccio problematico dei problemi e vorrei anche avere delle parole propositive, ringraziando in conclusione per l'invito di oggi, mi farebbe piacere che questo tipo di confronti sui principi dell'Autonomia potessero varcare anche i confini territoriali della Provincia e arrivare direttamente giù a Roma, non per me che ormai mi considero un romano trentino di adozione, però sicuramente nel mondo scientifico e accademico e nel mondo amministrativo romano sicuramente dei corsi di formazione sui principi insiti nell'Autonomia potrebbero essere utili per il dibattito legislativo. Vi ringrazio.

Claudio Soini:

Bene, lasciamo allora la parola al dott. Postal, prego a lei.

Gianfranco Postal:

Grazie, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Io sulla questione ringrazio anche il Presidente per la relazione che ha un po' inquadrato, che mi facilita il mio compito a essere, diciamo, sulla concretezza dei lavori che la Commissione ha affrontato in questo anno e mezzo dal maggio 2024.

A completamento, se vogliamo come mio contributo, per chi volesse anche conoscere il mio contributo sulla materia, ecco c'è in internet c'è un volume che ho pubblicato con l'Università di Trento, gratuito, nel senso di libero accesso, con mio nome e cognome, "Attuazione del secondo Statuto di autonomia", basta mettere in internet ed esce. L'abbiamo presentato in Consiglio e ringrazio ancora il Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda i lavori, allora dal 2024 ad oggi, dal maggio 2024, è stata emanata una sola norma di attuazione, riguarda la Provincia autonoma di Bolzano e riguarda la proporzionale uffici statali; è una modifica del DPR 752 del '76. Nel '24 la Commissione ha esaminato soprattutto due norme, due proposte, due schemi di norme di attuazione, uno riguarda l'istituzione del tribunale, una modifica della norma del 1984 riguardante il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano su due argomenti.

Il primo si riferisce alla procedura, cioè all'organizzazione e al funzionamento del TRGA ed è sorta su una questione posta dal Presidente del TRGA stesso. Sapete che i magistrati di cui è dotato il tribunale sono pochi e si possono verificare situazioni in cui c'è difficoltà a

comporre il collegio. Allora per questo, per situazioni di carattere eccezionale, la norma affronta questo tema e propone una soluzione la quale, evidentemente, consente la continuità; il problema è da una parte garantire, come dire, le prerogative della Regione e delle Province autonome e dall'altra quella di garantire la continuità del servizio di giustizia, cioè garantire che chi ricorre al TAR abbia le risposte. Chiaramente in caso contrario si riverbererebbero in rinvii. Questa è una parte; la seconda parte invece ha carattere puramente tecnico, nel senso che è l'adeguamento della modalità di definizione di rimborsi, dei rimborsi parziali, perché una parte è a carico delle Province, delle spese sostenute dalla Provincia per l'esercizio della delega di funzione di materie di funzionamento del TAR; sapete, spese di funzionamento sul personale amministrativo, le dotazioni strumentali e quant'altro. Ecco, quindi, questo a carattere tecnico-finanziario potremmo dire.

Il secondo decreto riguarda la materia del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale, nonché per quelle dei consigli comunali in provincia di Bolzano, cioè DPR 50 del '73; è uno dei primi norme di attuazione emanate dopo il secondo Statuto che, come ricordiamo, è del '72 o meglio parte del '71 va completato nel '72 e quindi queste sono le prime. La questione era sorta in relazione alla necessità di trovare, di individuare - o meglio di integrare - la norma di attuazione vigente riguardo ai limiti della candidabilità alla carica di sindaco. La Regione aveva necessità di affrontare il tema dell'adeguamento o meno - e in che termini - della legislazione regionale alla legge, alla legislazione statale intervenuta nel 2024, ecco, e per questo ha ritenuto di proporre una norma di attuazione. La norma di attuazione naturalmente non disciplina la materia perché sarebbe come togliere, avocare alla Commissione - o meglio al Governo - la competenza legislativa primaria della Regione in materia di al comune, quindi la questione era solo quella di integrare i principi. Questo è stato fatto, la norma è in corso, l'iter diciamo di formazione delle norme è molto complesso perché la norma ovviamente va al vaglio un po' di tutte le amministrazioni che hanno qualcosa da dire al riguardo, cioè che hanno una competenza anche parziale e quindi è in corso. Che dire, poi, sappiamo tutti che poi la Regione, siete voi i legislatori, si è trovata una soluzione diretta. Altra norma nell'ambito questo, del decreto legislativo riguardante la delega delle funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi. Qui sono le più recenti, vado un po' in ordine sparso; la tematica era: l'Università si è trovata ad affrontare il tema della certificazione dei contratti collettivi di lavoro che sono sottoposti al controllo, non controllo, alla certificazione della Corte dei conti. La certificazione riguarda esclusivamente la esistenza della copertura delle spese generate dal contratto rispetto alle spese autorizzate a bilancio. Nel nostro territorio le spese dell'Università, il fondo di funzionamento dell'Università, è stato delegato con la norma del 2012 alla Provincia. L'Università ha un suo statuto seguito dalla norma di attuazione e che prevede anche che ci sia la contrattazione collettiva, quindi non solo quella integrativa a livello di università, e quindi vi è la necessità di chiarire chi fa la certificazione, perché evidentemente le questioni nascono da casi concreti, cioè la Corte può, la Corte non può, la Corte di Roma e la Corte di Trento. Da questo è nata la proposta della norma che chiarisce che anche i contratti

collettivi di lavoro sottoscritti dall'Università, naturalmente i contratti collettivi dell'Università non riguardano il personale docente, che non è contrattualizzato, per cui continua a essere sulla base di atti di carattere normativo, quindi il personale cosiddetto ATA tecnico-amministrativo-ausiliare. Quindi per questo personale la certificazione la fa la sezione regionale di controllo della Corte dei conti come per tutti gli altri contratti collettivi che la Provincia fa, che la Regione fa. Quindi questo era un chiarimento.

Altro riguarda le norme di attuazione in materia di energia; queste sono tutte in corso di istruttoria. Qui la questione era con le norme del 1999, norma di attuazione del 1999, tra le altre cose sono state trasferite alla Provincia di Trento anche le funzioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, oltre che le funzioni in materia di energia tout court di tutti i tipi, oltre che le funzioni in materia di concessioni e grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Ecco, su questa base è intervenuta in questa materia la legge di bilancio dello Stato del 2025 che prevede la possibilità di proroga, fino al massimo di 20 anni, delle concessioni in atto in conseguenza di approvazione di piani straordinari di investimento e soprattutto di miglioramento qualitativo del servizio da parte dei concessionari. Qui va fatta una precisazione: parliamo di un'attività che non è di mercato, non ci sono i prezzi, qui ci sono tariffe amministrate dall'autorità statale. Perché? Perché la distribuzione di energia necessariamente è un monopolio, quindi deve essere gestita sulla base di prezzi amministrati. Poi questi prezzi, queste tariffe vengono scaricate nelle bollette e vanno a diventare una parte, ma sono identiche per qualsiasi operatore; quindi che sia la Coop, la Dolomiti o l'ENEL o la SISAL, qualsiasi cosa sia, si ha questo trasferimento. Allora in questo caso il Governo italiano ha ritenuto di proporre questa norma trattandosi di un servizio sostanzialmente in house, proprio per la sua natura di servizio pubblico e quindi ha determinato questa disposizione che nel resto d'Italia si applica già. Si trattava di integrare la norma di attuazione vigente anche con questa previsione, soprattutto al fine di evitare di togliere dubbi nella lunga vita di affiancamento della Commissione dei dodici, dal 1989 l'archivio vivente; è successo che le amministrazioni dello Stato a volte anche fanno interpretazioni strane, nel senso che una disposizione di trasferimento di funzioni in tutta una materia, per esempio lavoro, nel momento in cui si innova la materia lavoro non vale più la delega; l'abbiamo chiarito con la Corte costituzionale però diciamo si è ritenuto, le Province hanno ritenuto, che fosse opportuno questo tipo di intervento. Anche questa è, e si tratta semplicemente di assicurare che la Provincia possa fare la stessa cosa allo Stato rispetto al servizio pubblico e che nella nostra Provincia è gestito sostanzialmente da sé, che è quella che ha oltre ad alcune reti locali, che sono però pubbliche, sono in genere dei comuni consorzi dei comuni. Quindi non ci sia altro da dire se non il fatto che la SET è integralmente pubblica al 100 per cento, è proprietà della Provincia e dei comuni.

Altro schema riguarda la delega delle funzioni riguardanti le attività amministrativa e organizzativa a supporto agli uffici giudiziari, quindi parliamo di una proposta di modifica del decreto legislativo 16 del 2017, che appunto aveva disposto la delega delle funzioni amministrative e ausiliarie degli uffici giudiziari, tribunali e corti d'appello. Ovviamente

rimanendo escluso tutto il personale di magistratura, i magistrati e anche i direttori apicali della struttura. In questo caso vi sono anche qui due obiettivi: uno è quello di prevedere che nel caso in cui la Regione, nell'esercizio della delega, delega che è anche legislativa, decida di legiferare istituendo un'agenzia, cosa che sta facendo, i magistrati del tribunale, della Corte d'appello, partecipano alla gestione di questa agenzia. Sembra ovvio, perché la norma dice che il personale tecnico-amministrativo dei tribunali è sì gestito dalla Regione ma è alle dipendenze dei magistrati, quindi dipende dai magistrati. Quindi sono i magistrati che decidono, sono i magistrati che dirigono, sono i magistrati che ordinano, sono anche i magistrati che devono prendersi la responsabilità di gestire questa struttura. Però qui interviene un principio che la legge regionale, così come la legge provinciale, non può affidare compiti direttamente a personale dello Stato, men che meno a organi giudiziari. Solo per memoria: quando nel 2003 abbiamo acquisito la potestà legislativa in materia di sistema elettorale, il Consiglio approvò la legge elettorale; si prevedeva di utilizzare la Polizia di Stato, come la Regione ha sempre utilizzato dal 1948 al 2003 per le elezioni regionali. Due giorni prima dello svolgimento mi telefonano dal Commissariato e mi dicono "non si può", con la Regione sì con la Provincia no, perché noi abbiamo previsto cose di lana caprina; succedono però anche queste, io sono stato su una notte a cercare di convincere la guardia, il corpo forestale, che era armato, di tutelare; si trattava di tutelare di fare la guardia alle schede elettorali, non era cosa da poco, quella di 400.000 schede elettorali e può succedere di tutto. Solo per dire perché si ricorra a questo tipo di ci servono anche queste norme, anche se sembrano piccole. La seconda è altrettanto sempre per dare funzionalità

Eleonora Angeli:

Scusi, io non ho capito bene il finale della prima. Era solo perché non ho capito come poi è andata a finire c'è la legge provinciale e la legge regionale non può afferire compiti a figure dello Stato, poi ha fatto una parentesi e quindi visto che la provinciale/regionale non può afferire alla figura dello Stato cosa

Gianfranco Postal:

E quindi lo dice una legge dello Stato che è la norma di attuazione e le norme di attuazione sono leggi dello Stato; anzi - ci ha spiegato il Presidente Torregrossa - che sono sovraordinate alla legge ordinaria, quindi più di così non si può e quindi con questo si risolve. L'altro aspetto era quello di consentire alle province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire, costruire, no, mettere a disposizione comunque beni immobili da destinare a uffici giudiziari.

La delega della Regione, però, ormai il sistema regione-province non è più tripartito come lo era in passato; dopo il 2001 in realtà i professori parlano di regione biprovinciale, data la stretta relazione anche fra le competenze. La Regione ha competenza, potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici, ma le province hanno la finanza locale, i contratti, il personale, l'assistenza, la viabilità, la mobilità, eccetera, quindi è chiaro che le

due cose si intrecciano. Questo vale anche per gli uffici, in questo caso è una piccola cosa ma consente di superare problematiche che si possono presentare.

Altro riguarda una integrazione del decreto legislativo 267 del '92; era una delle famose norme di attuazione di chiusura della vertenza con l'Austria, il più importante era il 266, poi c'è questo 267, che era una miscellanea di impegni presi in sede di pacchetto delle 137 misure e altre riguardavano, invece, la finanza. Ecco, questo è piuttosto significativo, perché riguarda la possibilità di posticipare l'applicazione della norma statale che dispone l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale degli enti del terzo settore laddove escano dal registro nazionale. Noi avendo istituito, dico noi ma non è corretto, mi sono immedesimato tutta la vita, abbiamo legiferato istituendo un registro provinciale in entrambe le province - sulla base tra l'altro della norma di attuazione - e quindi si trattava di prevedere che laddove vi sia la doppia iscrizione, l'esclusione - o meglio l'uscita - dal registro nazionale, non fa scattare l'obbligo ma lo rinvia a quando ci fosse l'uscita anche dal registro provinciale. Quindi la presenza evita di avere questo trasferimento ad altre, anche l'uscita dal sistema di questa parte del patrimonio.

Un altro riguarda la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, la vecchia denominazione ma ancora è così, anche questa con istruttoria in corso, e riguarda il fatto di prevedere che le provvidenze che la Provincia assume a favore dei cittadini o delle persone che vivono in Trentino non sono incompatibili, non diventano mai compatibili, con le analoghe o le corrispondenti misure prese dallo Stato. Questo perché evidentemente l'intervento della Provincia non è in alternativa a quello dello Stato, ma è un'integrazione di quello dello Stato. Quindi verrebbe meno il senso stesso della misura di politica assistenziale della Provincia e se questa confliggesse, farebbe decadere il beneficio statale. Questo lo deve dire evidentemente una legge statale ecco perché la norma di attrazione. Questo è un caso in cui si troverà spesso in futuro a dibattere quando emergerà l'attuazione dei famosi LEP e LEA, livelli essenziali di prestazioni o assistenziali, che oggi, tranne che nella sanità, peraltro sotto forma di livelli assistenziali non di LEP, entreranno poi in tutte le categorie - non tutte le materie - e su questi si realizzerà anche la definizione del fabbisogno standard finanziario; ma per le regioni a statuto ordinario perché il loro sistema di finanziamento è completamente diverso dal nostro, anche se in molti nella logica si assomigliano. Allora ecco che dovrà essere chiarito via via che le nostre sono oltre i LEP, nel senso di interventi, sono quelli che le province o la regione, in materia di competenza, possono disporre livelli di prestazione maggiori, cose che hanno anche le altre regioni, però mentre per le altre regioni il LEP è un limite anche finanziario, per noi è solo un limite qualitativo tra il diritto ad avere determinati tipi di prestazioni, per esempio quelle sanitarie peraltro ad oggi derivano dalla legge 833 del '78 non dagli atti amministrativi, quelli sono il dato concreto per tradurle nel riparto del fondo sanitario, ma i livelli essenziali sono stati stabiliti nella legge di riforma del tema sanitario.

Ecco poi se il Presidente, io avrei finito con i decreti, se il Presidente me lo consente, io volevo fare due piccole considerazioni, è un mio contributo. Mi aggancio un po' a quanto diceva il Presidente Torregrossa prima, per osservare - facendo luogo anche sulla mia

ahimè lunga esperienza -: non è mai esistita una norma statale che regolamenti procedimento e Commissione dei dodici, quindi, o Commissione dei sei, la questione è stata posta numerose volte e alla fine, vuoi anche per i rapidi passaggi da un Governo a un altro Governo. Quindi oggi sostanzialmente si procede per prassi e c'è da dire che molte delle procedure che avvengono all'interno del Consiglio dei ministri sono per prassi più che per norma; quindi però l'occasione della modifica dello Statuto, che riguarderà anche l'articolo 107, potrebbe eventualmente far pensare anche alla valutazione dell'opportunità o meno, perché ritiene anche più opportuno tenere le cose come stanno, ma di emanare, di pensare a una norma di attuazione che disciplini il procedimento. Non tanto per gli aspetti che riguardano, diciamo, il procedimento interno; prima il Presidente spiegava il procedimento è basato su, come dire, soprattutto su caratteri istituzionali, la ricerca dell'intesa, l'approfondimento, eccetera, quindi, ma delle fasi che riguardano l'adozione di un primo schema, l'intervento degli altri ministeri, non degli altri, dei ministeri o delle altre autorità nel caso si tratti del Consiglio superiore della magistratura, oppure del Consiglio di presidenza della Corte dei conti o di quello della giustizia amministrativa; diciamo di avere una disciplina per queste fasi procedurali e anche per la fase finale perché spesso queste norme, come dire, hanno un percorso che dopo l'adozione della proposta e quindi del parere da parte della Commissione si perdono e bisogna andarle a ricercare utilizzando strumenti di carattere politico. Ci si è sempre arrangiati però va valutato quantomeno l'opportunità o meno.

L'altra riguardava invece i lavori per questa sede, no. Oggi noi diamo attuazione all'articolo 147 ter del regolamento interno del Consiglio che è molto importante, ma che riguarda sostanzialmente l'apporto individuale. Oggi il mio personale Presidente, consiglieri Bosin. Io però osservavo che il, come dire, sulla Commissione non mi soffermo, sul ruolo della Commissione e sulle caratteristiche, perché si è già espresso molto bene e condivisibilmente il Presidente. Mi soffermo solo sul fatto che c'è poi la fase del merito, il merito delle norme, quindi decidere che c'è l'esigenza di una norma, decidere che impostazione dare alla norma, questo è sempre prerogativa degli organi istituzionali, gli organi politici, quindi della Giunta, del Presidente, del Consiglio. E questo vale sia all'inizio che durante. Prima il Presidente ha ricordato i vari tipi, no, degli statuti delle regioni a statuto speciale, vari tipi di approccio, no. Io dico su questo il problema della comunicazione e dell'informazione, ecco questo potrebbe essere affrontato utilmente in una modifica del regolamento interno e magari parallela con l'altra proposta. Ecco questo fatto mi sembrava utile potervi dare un contributo, minimo per altro, ma distinguendo quella che è la Commissione, il ruolo dei commissari e i rapporti fra Giunta e Consiglio, Presidente Giunta e Consiglio, che troverebbe la sua sede naturale, come dire, di risoluzione della questione delle informazioni che spesso sono oggetto anche di discussione in Consiglio dove spesso si tratta l'argomento. Ecco, trovare una soluzione in positivo che tenga conto di tutte le esigenze, di tutte le caratteristiche del caso; è chiaro che le trattative a livello, no, del Governo, Stato, Provincia, eccetera, richiedono anche la riservatezza; questo non impedisce che ci sia comunque un certo tipo di informazione, che però dovrebbe essere risolto attraverso una regolamentazione, quale è il più alto

strumento di regolazione equivalente ad una legge: il regolamento interno anche qui. Ovviamente è un contributo che fate quello che volete e quindi a voi valutare se è utile o no. Io per il momento resto a disposizione.

Claudio Soini:

Certo grazie dott. Postal. Consigliera Bosin, prego.

Maria Bosin:

Bene grazie. Io volevo ringraziare il Presidente per l'organizzazione dell'incontro di oggi, ma anche tutti i consiglieri, anche per la fiducia che ci hanno, che ci hanno dato e ringraziare anche il Presidente Torregrossa e il dott. Postal per questa esperienza che è un'esperienza importante che faccio insieme a loro e mi sento anche un po' in imbarazzo a dire la verità a parlare dopo di loro perché sono due giganti in termini di esperienza e professionalità; però ecco io sono lì da poco e devo dire che è stato per me davvero motivo di anche di apprendimento di tante cose, ma anche una bella modalità operativa, perché il confronto è sempre stato un confronto molto costruttivo, quindi li ringrazio. E ringrazio anche voi.

Ci siamo un po' messi d'accordo sull'incontro di oggi per non sovrapporre magari gli interventi e quindi dopo una panoramica iniziale di tipo generale del Presidente Torregrossa e anche la relazione puntuale, insomma, su tutto quello che c'è in ballo da parte del dott. Postal, abbiamo pensato e voluto introdurre anche un aspetto proprio di concretezza, possiamo dire, nel calare queste norme di attuazione anche in un aspetto pratico che ci toccherà da vicino con il prossimo Consiglio provinciale dove andremo a presentare la norma sul volontariato.

Partiamo dalla base attuale che è la legge provinciale 13 febbraio 1992, che è quella al momento di riferimento per il volontariato; lo è stata per 30 anni, ha disciplinato il volontariato trentino e ha permesso di valorizzare il ruolo sociale del volontariato, sostenere le associazioni locali con strumenti provinciali dedicati e riconoscere la specificità del modello trentino basato sulla prossimità e sul radicamento territoriale. Si tratta di una legge nata prima dell'era digitale e del Codice del terzo settore che è un po' anche il motivo di tutto questo percorso che stiamo facendo adesso in Consiglio e che necessitava di un profondo intervento di revisione e di ammodernamento.

Ecco perché proprio quello che dicevo prima con la riforma del terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017, c'è stato questo riordino a livello nazionale del volontariato e con l'introduzione del RUNTS, il registro unico nazionale del terzo settore, le nuove regole per gli statuti, bilanci, controlli e finanziamenti e un modello di governance uniforme a livello statale. Però, tuttavia, per l'effetto dell'articolo 100 del decreto legislativo 117 del 2017, che è il Codice del terzo settore, il codice si applica anche alle regioni a statuto speciale, alle province autonome, ma compatibilmente con gli statuti e le norme di attuazione e qui entriamo appunto nel tema di oggi.

Con l'entrata in vigore del RUNTS cessava la possibilità per le province autonome di Trento e Bolzano di mantenere i propri registri come quello previsto dalla legge provinciale 8 del '92. Ecco, il risvolto con l'entrata in vigore del Codice del terzo settore, per molte associazioni trentine insomma vista la capillarità anche delle nostre associazioni e le dimensioni di tante associazioni, anche orograficamente, noi parliamo di piccole piccolissime realtà, l'iscrizione al RUNTS risultava troppo complessa per dimensioni o capacità organizzativa e quindi si configurava poi - anche su questo insomma si potrebbe parlarne a lungo - ma comunque uno scenario di possibile esclusione dal sistema pubblico del patrimonio trentino di volontariato, in particolare per l'accesso a contributi, agevolazioni o riconoscimenti ufficiali; era necessario e possibile provvedere all'aggiornamento delle competenze in materia di volontariato attribuite ad entrambe le province autonome, come previsto dallo stesso articolo 100 del decreto legislativo 117 del 2017, proprio perché, come ho già detto, compatibilmente il codice si applica, compatibilmente con gli statuti e le norme di attuazione.

E veniamo quindi alla norma di attuazione che ci riguarda da vicino, che a dir la verità è un'estensione della norma di attuazione, perché se leggete la nostra norma, quella dell'aprile del 2024, si capisce veramente poco perché estende soltanto la precedente norma di attuazione che è quella che era stata approvata dalla Commissione dei sei per la Provincia di Bolzano; la estende anche alla Provincia di Trento. Io non ero ancora membro della Commissione, però credo che sia stato davvero un passaggio importante questo, ecco proprio anche per la nostra autonomia e per il volontariato che abbiamo, insomma, in Trentino; non a caso credo che insomma "Trento capitale del volontariato", come si è detto, possa essere anche il Trentino, no, capitale del volontariato.

Ecco io parlo del decreto legislativo dell'aprile perché lo estende anche alla Provincia e abbiamo proprio fornito soltanto una piccola sintesi di quello che va a disciplinare. Innanzitutto l'istituzione di un proprio elenco degli enti del terzo settore e degli altri enti senza scopo di lucro che operano sul territorio provinciale, quindi non necessariamente iscritti al RUNTS, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale. Riconosce loro accesso a benefici economici provinciali e comunali, estende le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 73 e 80 dello Statuto di autonomia e promuove il partenariato con gli enti del sistema territoriale. In sintesi restituisce alle province autonome la possibilità di riconoscere e di sostenere il volontariato locale in tutte le sue forme.

Ecco, qui ho ripercorso un attimo quello che è stato il percorso dei tre disegni di legge che erano stati presentati: uno della consigliera Franzoia, uno della consigliera Masè, come prime firmatarie, e uno mio, al quale abbiamo deciso di procedere, cioè cercato di procedere, per un testo unificato e per arrivare a questo testo unificato è stato costituito un gruppo di lavoro insieme alla consigliera Maule e alla consigliera Angeli, anche con il supporto dei tecnici del servizio politiche sociali. Devo dire che è stato un percorso, almeno per quello che mi riguarda, costruttivo e anche stimolante perché insieme siamo riuscite anche ad approfondire i temi, a ragionare in maniera collegiale, secondo me è

sempre importante, e quindi ringrazio tutte le colleghe per questo percorso. Ora è stato fatto anche il passaggio in Commissione e quindi la settimana non prossima ma l'altra ancora insomma arriverà sui banchi del Consiglio.

Ecco brevemente quello che abbiamo portato in questa prima fase, oltre all'elenco di cui ho detto prima, la possibilità di accordi anche con ordini professionali, anzi nella norma di attuazione c'era anche il riconoscimento del CSV come ente di riferimento principale, ente di riferimento, ma su questo anche nel proprio per la specificità del ruolo del volontariato trentino è stato interessante anche il percorso di Commissione, perché sono nate anche tante motivazioni per approfondire diversi temi. Dicevo anche queste consulenze tecniche eventualmente esterne, la possibilità sia per la Provincia che per gli altri enti locali di dare in comodato gratuito alle associazioni sia beni mobili che immobili, la possibilità di definizione di accordi orientati a fornire un'idonea copertura assicurativa nello svolgimento delle attività di volontariato e la creazione degli statuti generali e la consulta del volontariato come momenti stabili di dialogo pubblico terzo settore.

Ecco il dott. Postal ha già accennato prima anche a questa parte che questa è una norma, è solo una proposta e al momento insomma non è ancora definita, però riguarda da vicino il mondo del volontariato anche questa e nello specifico il passaggio dal - eventualmente - dal RUNTS, la fuoriuscita dal RUNTS non comporta in questo momento la devoluzione del patrimonio, qualora appunto questa norma sia approvata, se si rimane all'interno del registro provinciale, quindi anche nell'altra sezione dell'elenco; penso che anche questa sia sicuramente una norma importante per il volontariato trentino.

Ecco io ho finito qui, ringrazio i consiglieri e anche i colleghi insomma per questo percorso. Grazie.

Claudio Soini:

Grazie anche alla consigliera Bosin per i chiarimenti forniti, avete fatto un quadro preciso su come è regolamentata appunto la Commissione e sul lavoro che fa e sulle attività per cui ringrazio il dott. Postal, la consigliera Bosin e anche il Presidente Torregrossa. Io a questo punto lascerei lo spazio ad eventuali domande, chiarimenti, richieste di chiarimento da parte vostra e vedo già la prenotazione del consigliere Valduga, prego.

Guglielmo Valduga:

Grazie Presidente. Se c'è questa, appunto, possibilità, posto che ho sentito che l'Assessore deve andare, noi lo raggiungeremo tra poco perché c'è un altro impegno a San Michele.

Allora approfitto per chiedere subito due cose, cioè faccio una considerazione e chiedo due cose puntuali. La considerazione è quella che quando sento il dott. Postal parlare di regione biprovinciale mi piacerebbe effettivamente poter aprire - ma so che non è la sede - un approfondimento da questo punto di vista e dirci quanto effettivamente il secondo Statuto di autonomia sia stato poi realmente messo in pratica, aprire un dibattito sulle

recenti modifiche statutarie, sul ruolo, no, consigliera Maestri, della Regione, e anche se è arrivato o no di conseguenza il tempo di un terzo Statuto di autonomia, ma queste cose qua insomma. Ecco, mi ha stimolato quando sento parlare di regione biprovinciale, ed è un ragionamento che effettivamente in parte almeno ne parlavamo anche con la consigliera Angeli, in un recente Consiglio regionale è emerso, no, il tema della cittadella giudiziaria a Bolzano e patrimoni, rapporto Regione e Provincia.

Le due domande, invece, puntuali: rispetto alle ultime considerazioni della consigliera Bosin, RUNTS, Stato, Provincia. Io aggiungo un elemento, vigili del fuoco volontari. Allora noi eravamo ancora al CAL, guardo il Presidente Soini, quando effettivamente si è dibattuto molto, da sindaci allora, no, su quanto fosse opportuno o meno l'adesione dei vigili del fuoco volontari al RUNTS per avere dei benefici economici; per certi versi io continuavo e continuerei a sostenere che la Provincia può in qualche modo, assolutamente nel suo bilancio, compensare, se questo significa salvaguardare un sistema di protezione civile unico per certi versi in Italia e che in qualche modo va difeso e non assimilato, nessuna mancanza di rispetto, rispetto ad altri - scusate il gioco di parole - attori del volontariato, ma qui c'è, come dire, un'azione come dire di volontariato professionale insomma, no, o di professionalità messa lì volontariamente, che effettivamente richiedeva e continuerebbe a richiedere, dal mio punto di vista, un'attenzione specifica e non come dire una confusione dentro un sistema che parla d'altro.

La domanda è se effettivamente ciò che sta venendo avanti - dal punto di vista della salvaguardia della nostra specificità - permette, attraverso il valore di un registro provinciale, di avere comunque quei vantaggi dal punto di vista economico e però nello stesso tempo anche non andare a immettersi in un calderone nazionale con tutti i rischi anche dal punto di vista del conferimento dei patrimoni eventualmente di cui storicamente si era parlato. Questa è la prima domanda.

La seconda per il dott. Postal: SET pubblica. Allora la domanda che faccio è: se SET pubblica, nonostante sia dentro un gruppo che è per la maggioranza pubblica e per una più piccola quota privato, allora anche Dolomiti ambiente è pubblica. E la domanda che faccio è: allora, come mai noi abbiamo dovuto immaginare, guardo il Comune di Trento, no, per anni il tema dello scorporo, anche adesso rispetto alle alternative che si sono evidenziate dei progetti di partenariato, qualche dubbio è emerso, no, rispetto al tema della concorrenza se effettivamente una sorella, non voglio dire gemella perché si occupano di altre cose, però, SET, Novareti, Dolomiti ambiente, sono sottogruppi della capogruppo Dolomiti in cui effettivamente la presenza è mista comunque, pubblico e privato. Quanto ci siamo chiesti se quella quota minoritaria di privato poteva permetterci di interpretare Dolomiti come pubblica, ma ci siamo poi detti di no, vedi tema gare, concessioni, 2029, eccetera. Volevo chiedere un approfondimento su questo tema.

Claudi Soini

Preferite rispondere ad una serie di domande o facciamo puntualmente domanda? Prego vuoi fare tu sui vigili del fuoco.

Maria Bosin:

Sì, mi dispiace che non ci siano qui la collega Franzoia e Masè perché sui vigili del fuoco noi ci siamo anche poste il tema. Siccome sappiamo che l'approccio non è stato univoco su tutto il territorio provinciale. Sì, il consigliere Valduga chiedeva rispetto ai vigili del fuoco e siccome appunto sappiamo che ci sono state delle visioni diverse per l'adesione o meno al RUNTS, noi in questa prima fase riteniamo che siano necessari ulteriori approfondimenti, perché il nostro registro ovviamente non va a modificare quelle che sono le disposizioni fiscali e nazionali e per quello che abbiamo potuto apprendere a suo tempo tante delle motivazioni per far aderire al RUNTS i vigili del fuoco si basavano anche su quegli aspetti.

Ecco, quindi da questo punto di vista la nostra norma non cambia quegli aspetti che rimangono delle prerogative per gli iscritti al registro nazionale. Su questo, appunto, noi abbiamo detto: se così strada facendo e poi si riterrà di fare un ragionamento complessivo e delle valutazioni specifiche caso per caso, perché dobbiamo anche essere chiari, ciò che è emerso anche nel corso delle audizioni era: per quelle associazioni che si sono iscritte, il sentirsi in un certo modo svilite in questo iter che hanno portato avanti, che è un iter anche complesso, quello di iscrizione al RUNTS, da un elenco semplificato. Ma noi su questo l'abbiamo ribadito nel corso delle audizioni, e lo ribadiamo ancora, la restituzione è diversa, 5 per mille, IVA, tutte queste cose qua, ovviamente, la realtà è che per la loro situazione hanno bisogno di questo tipo di approccio, non possono trovare una risposta nel registro - chiamiamolo - semplificato. Ecco, quindi credo che le motivazioni di allora per entrare nel RUNTS non cambino se non magari per qualche specifica realtà che per le dimensioni o per il tipo di approccio può trovare accoglienza anche in questo tipo di elenco.

Non so se basta consigliere Valduga, ma se le motivazioni erano fiscali non cambia nulla.

Francesco Valduga:

No è se c'era un ragionamento dentro la Commissione, che viene anche prima siccome prima parlavi di un percorso dalle norme di attuazione al ddl e mi sembrava di intuire che una riflessione rispetto alle norme di attuazione e al - in qualche modo - scorporare, no, alcune delle nostre realtà da un registro privilegiando, diciamo, la prossimità e l'appartenenza ci fossero, mi chiedevo se al di là del ddl non ci fosse un ragionamento su questi temi anche dentro la Commissione, non solamente qua nel ddl no.

Claudio Soini:

Dott. Postal, prego.

Gianfranco Postal:

No anche perché la Commissione - comunque richiamo a quello che dicevo prima - si occupa delle cose che propongono le province, non è un legislatore, concorre ma non è.

Invece sulla questione, grazie della domanda perché serve anche a me, diventa una contro domanda. A me risulta che la SET, anche per vincoli posti da norme di attuazione del 1999, deve essere pubblica. Io ho fatto un accesso e a me risulta che la SET ha per soci comuni, consorzi di comuni o aziende dei comuni, aziende, società; quindi è fatta di enti pubblici o in altri comuni. Quindi per me è così. Se invece, quindi, mi faccio fatica anche a spiegarmi come mai faccia parte di Dolomiti non so come chiamarla, holding, perché è un po' difficile trattare di Dolomiti per capire dov'è il capo e quindi voglio dire se la SET effettivamente è come l'ho vista io è così, cioè mantengo quello che ho detto; se per una mia svista o perché la documentazione camerale che ho consultato non era adeguata allora ritiro tutto, perché la presenza del privato è consentita solo nel caso in cui il privato sia stato acquisito mediante la procedura di evidenza pubblica.

Francesco Valduga:

Velocissimo. Voglio essere chiaro. Io prendevo con, apprendevo con favore la sua valutazione rispetto alla SET, perché penso che sia proprio come dice lei dal punto di vista della composizione. Quello che dico è che ci sono altre sottogruppo come la SET che hanno quella stessa composizione solo pubblica, che però sono state storicamente nel dibattito, ma magari sono io che - come dire - forzo le interpretazioni che però abbiamo fatto insieme tra enti pubblici, sono stati obbligati a muoversi come se non fossero totalmente pubbliche, pur essendo del Comune di Trento e del Comune di Rovereto e della comunità di valle della Vallagarina; per esempio, nel caso della Dolomiti ambiente, perché facevano parte di un contenitore più grande che è quella Dolomiti energia holding che ha dentro delle aziende pubbliche, come SET e come Dolomiti ambiente e delle aziende invece miste; la holding stessa piuttosto che Hydro Dolomiti che si occupa dell'idroelettrico. Allora mi sembrava che quella sua interpretazione che per me, come dire, era assolutamente da sposare, potesse aprire a delle semplificazioni dal punto di vista delle procedure anche in altri ambiti. Era un auspicio il mio, ecco, non una critica.

Gianfranco Postal:

Mi dispiace se ho dato luogo a un equivoco, però la situazione è questa. Uno è diciamo Dolomiti è un conglomerato di tante cose. Quando si parla di produzione energia idroelettrica si parla di due specifiche società che hanno una loro identità, che fanno parte e sulle quali è più che chiaro che sono, che tipo di composizione hanno e che tipo. Poi tenendo conto che l'energia elettrica è mercato puro, mentre non lo è la distribuzione, la distribuzione è un monopolio. L'energia elettrica è un bene che ha mercato come il burro, i fagioli o il latte o qualsiasi altra cosa, quindi chiaramente anche il soggetto ha diverse cose.

Altro profilo ancora e quella del demanio, per tutto il demanio idrico, tutte le acque sono di proprietà al 100 per cento della Provincia e come tale la Provincia ne è responsabile sotto tutti i profili, da quello dell'uso come alimento a quello dell'uso come produzione idroelettrica ma anche industriale, anche artigianale anche di altro genere, anche sotto il profilo soprattutto della sicurezza e territorio e governo e la tutela della salute, della sicurezza dei cittadini. Quindi diciamo che è un insieme di tante cose molto complesso ma so che state lavorando su un approfondimento della materia in questa occasione e io purtroppo non faccio parte di questa cosa.

Claudio Soini:

Grazie, consigliera Maestri, era prenotata prima.

Lucia Maestri:

Sì, intanto grazie della vostra presenza e delle vostre robuste relazioni.

Io avrei una domanda molto specifica da rivolgere a voi. Nel 2020 la Provincia autonoma di Trento con una squadra di commercio tanto per nel 2020 la Provincia autonoma di Trento con la sua legge 4 aveva disciplinato l'obbligo delle chiusure domenicali, festive, nel nostro territorio, previa evidentemente concertazione con le parti sul territorio stesso.

Nel settembre '23 la Commissione dei dodici aveva incoraggiato la Provincia autonoma di Trento, e ha approvato poi all'unanimità, una normativa che diceva: care province normatevi voi la questione del commercio. Interviene la riforma dello Statuto, interviene la riforma dello Statuto adesso che sposta la legge primaria, cioè in competenza primaria ciò che prima era in competenza secondaria. Tant'è che sulla questione del commercio anche certi annunci politici hanno detto: d'ora in poi decidiamo noi domeniche chiuse. Decidiamo, insomma, decidiamo comunque noi.

La domanda è: è sufficiente, dopo la riforma che avverrà a breve mi pare di aver capito perché siamo avanti dello Statuto, normare con legge ordinaria la chiusura o l'apertura delle festività e delle domeniche sul territorio trentino, o non è meglio che sia adottata una norma di attuazione per dirimere eventuali e probabili contrasti ancora vigenti, nonostante la riforma statutaria approvata con lo Stato italiano? Questo è un po' il ragionamento perché su questa questione del commercio ci giochiamo evidentemente identità territoriale, capacità di governo delle aperture e delle chiusure, anche messe insieme, le diverse sensibilità e le diverse parti, i lavoratori, i datori di lavoro, zone turistiche o meno turistiche. Insomma, ci giochiamo molto.

Allora la domanda è: la riforma dello Statuto che mette in competenza primaria la questione del commercio ritiene, si ritiene che a discesa sia sufficiente una legge prodotta dal Consiglio provinciale o non è meglio ricorrere a una norma di attuazione per dirimere ogni contrasto? Perché qui si gioca una bella parte anche di certi annunci.

Marcello Di Francesco Torregrossa:

Non saprei fare una previsione nel senso senza un approfondimento tecnico adeguato rispetto a una richiesta di una risposta così precisa. Sicuramente la riforma dello Statuto passa da secondaria a primaria la competenza del commercio, assolutamente, entra all'interno dell'influenza delle materie trasversali che quello di cui parlavo nell'esercizio dell'autonomia è una di quelle competenze che rischia di minare l'Autonomia. Le materie trasversali nel senso sono quelle cose di carattere, sono elaborate non c'è un dato positivo, sulla chiarezza della norma sulle materie trasversali soprattutto quella della concorrenza è una materia veramente con i confini labili, da una parte e dell'altra, sicuramente procedere attraverso un canale, la norma di attuazione non ci riserva in una materia del genere da ricorsi in nessuna maniera e comunque gli operatori economici affrontano aperture esistenti, aperture e chiusure, non parlo solo di chiusura, perché l'opportunità legislativa non limita verso una direzione, può essere entrambe le direzioni, quindi non so sinceramente se sicuramente il dato letterale nel senso è chiaro, vale a dire viene spostata la materia nella competenza primaria. Comunque ci sarà poi successivamente un'esposizione a un giudizio. Sono io a darle la parola Presidente.

Lucia Maestri:

La ringrazio della risposta perché è evidente che il cambiamento c'è stato da secondaria a primaria ma non è detto che poi noi si possa determinare gli orari dei negozi come vogliamo, quindi certi annunci devono essere più cauti rispetto; adesso lei lo so che non può entrare in un ragionamento politico così come faccio io, non glielo chiedo un parere è evidente no no è evidente che non glielo posso chiedere un parere, ma certi annunci devono essere più cauti, quando si vende uno Statuto come una grande riforma bisogna stare un po' attenti.

Marcello Di Francesco Torregrossa:

Non rispondevo rispetto a degli annunci, rispondevo soltanto dal punto di vista tecnico giuridico, quindi assolutamente nel senso secondo me sia procedere attraverso quella norma d'attuazione e procedere attraverso la legislazione ordinaria, comunque sarà oggetto successivo come qualsiasi altro tipo di riforma e l'applicazione di qualsiasi tipo di riforma. I confini dopo si vedono successivamente nel momento in cui è fatta.

Gianfranco Postal:

Sempre dal punto di vista rigorosamente tecnico, una volta che la modifica allo Statuto sarà in vigore chiaramente si può legiferare e su questo non c'è dubbio, ci sono i precedenti della Corte costituzionale anche in materia tributaria, prima aveva sostenuto che occorreva la legge quadro dello Stato per legiferare in materia di tributi regionali eccetera, poi se l'è rimangiata e ha detto, no, si può legiferare direttamente si trovano, si deducono dall'ordinamento.

In questo caso, mi riaggancio con quanto già detto, i vincoli sono: l'ordinamento europeo, chiaramente, quindi trattati comunitari, le direttive eccetera e sono anche i principi generali

dell'ordinamento che ci sono anche della riforma della Costituzione. E per la verità c'è dentro anche l'interesse nazionale, questo è un po' tutto un parametro da ricostruire perché ultimamente dal 2001 era stata abbandonato, adesso rientra nel nostro Statuto e anche questo sarà oggetto di valutazione, quindi come dire alla fine sarà ancora una volta la dialettica fra Stato e Provincia. Ma poi soprattutto alla fine sarà Corte costituzionale, eventualmente Corte di giustizia, a dirimere la questione, per capire, ma questo è un po' il destino di tutte le modifiche statutarie, a riguardo ho anche scritto un articolo scritto su Federalismi, ma non vi faccio perdere tempo.

Claudio Soini:

Consigliere Zanella.

Paolo Zanella:

Sì, grazie Presidente. Beh ringrazio il Presidente, i commissari, insomma, che oggi sono qua con noi portando il peso del lavoro che porta avanti la Commissione dei dodici e parlo di peso nel senso positivo, insomma, perché è un lavoro evidente e ha che fare con l'autonomia dinamica e sappiamo quanto le norme di attuazione siano effettivamente il motore di questa Autonomia e credo che come ci avete presentato giustamente a noi come Consiglio spetta un po' purtroppo il ruolo di osservatori o barra di promotori politici, però non di dialogo diretto evidentemente, insomma, che avviene tra i livelli di governo e quindi i due consigli provinciali e il Consiglio regionale e il Governo per far sì che si metta in moto il processo delle norme, l'importantissimo processo delle norme di attuazione. E appunto il nostro ruolo è quello di poter proporre al governo provinciale o al governo regionale, insomma, le nostre ai Presidenti di fatto di Provincia e di Regione appunto, l'impulso di poter promuovere che si faccia che si vada nella direzione di proporre delle norme di attuazione che possono servire proprio nel senso evolutivo della nostra autonomia.

Allora noi abbiamo proposto questa cosa ormai più di un anno fa alla Giunta, con una mozione che è stata approvata ma credo che nulla sia arrivato perché non mi pare di capire, mi pare di capire che nell'elenco degli schemi di norme di attuazione questo tema non ci sia, che è quello della competenza sul rispetto del tema degli aspetti trattamentali, quindi del reinserimento sociale delle persone detenute. Un passaggio, una valutazione della possibilità del passaggio della competenza dallo Stato alla Regione per quella parte che riguarda il mondo carcerario che sappiamo è una competenza di fatto non esclusiva, perché oggi c'è un pezzettino appunto proprio sul reinserimento sociale che viene condiviso tra la Provincia e lo Stato ma insomma in gran parte, insomma, è una competenza statale, quindi di prendersi in carico la parte del personale dell'area trattamentale e quindi, dopo una valutazione di quelle che sono competenze, fabbisogno, aspetti finanziari, arrivare a questa proposta.

Io non so se le valutazioni preliminari siano state fatte, probabilmente ancora no, e ne chiederemo conto per arrivare lì mi piace anche condividere visto che non abbiamo

l'occasione tutti i giorni di avervi qua per condividere con voi che il Consiglio su qualche proposta comunque si sta dando da fare e chiedo a voi anche, proprio rispetto a questo, alla nostra possibilità di tale eventualità che si propongano appunto degli ambiti sui quali possano servire, riteniamo servono delle norme di attuazione visto che siete qua appunto ripeto non è da tutti i giorni avere qua i rappresentanti in veste istituzionale della Commissione dei dodici, due temi secondo me sui quali un ragionamento sarebbe opportuno fare. Quindi chiedere un parere, nel senso che voglio dire il parere che chiede la parte politica a voi è un parere anche tecnico per poi capire se è il caso di procedere appunto nell'impegnare la Giunta e andare in questa direzione.

Una è la questione della sanità. Nel senso che noi sappiamo che sulla sanità la competenza concorrente non è solo rispetto alla definizione, la legge 833 del 1978, definizione dei livelli appunto dei LEA che poi vengono articolati con i decreti appunto puntualmente, ma è anche l'organizzazione della sanità che in qualche modo incombe, alla quale deve rispondere a tutte le regioni ordinarie anche quelle speciali, pensiamo al DM 70 sull'organizzazione degli ospedali del 2015, il DM 77 di pochi anni fa, che ci dice come dobbiamo organizzare l'assistenza territoriale.

Allora che le province autonome debbano, come tutto lo Stato, garantire dei livelli essenziali di assistenza e di più mi sembra appunto coerente; che debbano farlo in un determinato modo e non possono in autonomia decidere come organizzarsi anche rispetto alla conformazione orografica, una serie di peculiarità che riguardano il territorio insomma io credo che forse su questo si dovrebbe ragionare se andare nella direzione di una norma di attuazione, che chieda appunto, che riconosca al nostro territorio maggiore autonomia organizzativa.

L'altra questione è quella sociale, avete parlato con il dott. Postal della questione delle provvidenze e quindi della non incompatibilità, del riconoscere una non incompatibilità delle misure appunto provinciali rispetto a quelle statali che hanno una funzione integrativa di fatto, che è una cosa assolutamente necessaria. Dall'altra io mi chiedo se non sarebbe ancora più un riconoscere l'autonomia di questo territorio a valle di tutte le complessità che noi riscontriamo per far sì che le misure nazionali e quelle provinciali si integrino, non si sovrappongano, diventino appunto integrative, ma si coordinino, il coordinamento di queste misure è di una complessità inaudita. L'abbiamo visto con il reddito di cittadinanza rispetto all'assegno unico provinciale, la quota A. Dopo abbiamo l'assegno unico universale (prima erano gli assegni familiari) insomma la Provincia riconosce le quote B3, insomma le quote B dell'assegno unico poi la quota C terzo figlio. Insomma una serie di provvidenze che si fa fatica a coordinare; pensiamo all'assegno di accompagnamento con l'assegno di cura. Io credo che su questo un ragionamento, e ne chiedo la percorribilità, per fare un ragionamento finanziario con lo Stato per il trasferimento delle risorse corrispondenti a quanto prima, a quello di cui si faceva prima carico lo Stato, ma si dovrebbe fare in modo di avere delle misure uniche, poi problemi di valutazione ISEE, ICF, cioè veramente si sta creando una confusione incredibile, dal mio punto di vista, rischiando di creare tra l'altro doppioni invece che integrazioni, cioè si rischiano di creare

anche degli squilibri se non si sta attenti poi nelle misure locali. Quindi una norma d'attuazione che dica che le misure di, le provvidenze sono in capo alla Provincia, le provvidenze sociali, appunto, chiedo il ragionamento sulla percorribilità di questa cosa, in modo che la Provincia con trasferimenti delle corrispondenti risorse statali decida di fare delle misure uniche che siano più eque, più adeguate, che rispondano alla misura unica per ogni bisogno, ai bisogni della cittadinanza, perché mi sembra che assistiamo a una proliferazione di misure sulle quali poi si fa fatica a trovare un coordinamento, grazie.

Gianfranco Postal:

In questi casi devo chiedere il consenso di spogliarmi un po' della veste del commissario, perché dal punto di vista tecnico relativamente alle norme di attuazione come tali, sì, è chiaramente un dato oggettivo. La norma attuazione del '75, il sistema sanitario del '75 era un altro; è chiaro che la norma di attuazione in sé, dato che si va, tra l'altro, verso una continua trasformazione e cambierà ancora, vi è una necessità se ha il senso generale dell'Autonomia speciale e qui divento ex-dirigente generale, è quello di garantire le proprie politiche nelle materie di competenza, proprio perché abbiamo un sistema che regola diversamente i rapporti.

Il che non vuol dire che facciamo quello che vogliamo, tutt'altro; ma vuol dire che dobbiamo, come dire, combinare, compatibilizzare quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, sulle quali si basa il fatto di avere l'Autonomia speciale con l'ordinamento generale che evidentemente non possiamo ignorare. Quindi è un problema di che la sanità, le norme di attuazione, che come tante altre, sicuramente tutte quelle che vengono toccate le modifiche soprattutto vanno modificate, perché sono riferite a una potestà legislativa che non è quella di prima.

Anche la norma di attuazione, anche l'articolo 107 riformulato postula che ci sia anche una norma di attuazione che poi prende atto di questa si può anche interpretare, non si può comunque. Quindi idem sull'assistenza. L'assistenza degli anni '70 non è quella di adesso, quindi che ci sia probabile bisogno di nuove norme di attuazione, questo è. A me sembra chiaro sotto il profilo tecnico come questo dipende da chi ha la responsabilità del merito.

Per quanto mi riguarda sulla sanità ricordo un'altra cosa - e qui dismetto la veste di commissario e da quella di semmai se volete di studioso - è quella che la Regione ha una potestà legislativa primaria in materia di organizzazione sanitaria che non ha mai esercitata. Esercitata nel 1980 facendo una legge finta praticamente, solo per dire che provvedono le due province autonome.

Questo non significa che la Regione debba continuare in eterno ad abdicare alla sua potestà legislativa primaria, in materia di organizzazione sanitaria. Quindi questo cosa vuol dire: vuol dire che ci sono margini, anche senza norme di attuazione, per le quali la Regione può intervenire, a mio avviso in modo piuttosto ampio, naturalmente in che modo: facendo convergere le esigenze di merito delle due province autonome, perché poi la sanità chi la esercita, il fondo sanitario lo hanno le province, la legislazione organizzativa

poi la fanno le due province come l'ha sempre fatta nessuno l'ha mai contestata. Quindi è chiaro che la legge regionale servirebbe per dare più ambito, più spazi di libertà alle due province autonome, naturalmente il tutto attraverso una valutazione, come dire, anche con il livello statale; addirittura verrebbe da dire le province autonome come province di montagna che hanno la maggior parte delle pubbliche competenze e delle funzioni amministrative, che hanno la maggior parte della spesa pubblica, che hanno queste prerogative speciali e statutarie, potrebbero proporsi e allo Stato e all'Unione europea come laboratorio, come progetto di sanità di montagna. Questa è un'esigenza che hanno tutti, tutte le regioni montane, ce l'ha la Val d'Aosta, ce l'abbiamo noi, ce l'ha la Lombardia per le parti e ce l'ha il Friuli Venezia Giulia, ce l'hanno anche gli altri, gli altri stati. Allora questo vuol dire che spazi per assistenza e sanità Lì è solo questione la questione dell'assistenza è molto complicata e non vorrei affrontarla qui perché non mi sembra, se si fa un convegno sull'argomento volentieri vi dico come la penso, ma vengo come chi si occupa di finanza pubblica, eccetera, vengo come Università di Udine per non mettere, creare imbarazzo a nessuno.

Claudio Soini:

Grazie, ci sono altre domande, altre richieste di chiarimenti?

Non vedo prenotazioni per cui a questo punto se ritenete io chiuderei l'incontro ringraziando ovviamente il Presidente, la consigliera Bosin e il consigliere Postal, il commissario chiedo scusa, per la disponibilità, per l'opportunità appunto che ci avete dato. Questo è il primo incontro che facciamo in questa legislatura e cercheremo di farne altri, anche perché la materia è assolutamente rilevante ed importante, pertanto davvero io vi ringrazio per la disponibilità e vi lascio liberi. Grazie ai colleghi, grazie davvero.